



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. A5244 del 19/05/2011

Proposta n. 10467 del 13/05/2011

Oggetto:

"Nuova delimitazione delle aree infestate e prescrizione delle misure fitosanitarie da attuare per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme" - D.M. 07/02/2011.

Proponente:

Estensore	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile del procedimento	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile dell' Area	G. SINATRA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: “Nuova delimitazione delle aree infestate e prescrizione delle misure fitosanitarie da attuare per il contenimento e l’eradicazione del punteruolo rosso delle palme” - D.M. 07/02/2011.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTE le decisioni della Commissione della Comunità Europea:

- n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- n. 2008/776/CE del 6 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE, limitatamente alle specie sensibili;
- n. 2010/467/UE del 17 agosto 2010, che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che all’art. 54 definisce le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente: “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” che, tra l’altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell’articolo 50 lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 536”;

VISTO il decreto del MIPAAF 7 febbraio 2011, concernente: “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche”.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, concernente: "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", che all'articolo 2 definisce l'ambito di intervento del Sindaco anche in situazioni in cui si verificano comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 29.11.2010, n. A6505 concernente: "D.M. 9/11/2007 "Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), con la quale è stata delimitata la porzione di territorio regionale infestata dal punteruolo rosso;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 02.05.2011, n. A4529 "Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme" - D.M. 07/02/2011, con la quale è stato definito il piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme, cui tutti gli interessati devono attenersi al fine di conseguire l'eradicazione dell'organismo nocivo dal territorio regionale;

CONSIDERATO che dai monitoraggi effettuati successivamente alla delimitazione di cui alla Determinazione Dirigenziale 29.11.2010, n. A6505, risulta che l'infestazione del punteruolo rosso, ha interessato altri territori contigui a quelli precedentemente delimitati;

RITENUTO sulla base delle risultanze dei monitoraggi espletati, di dover aggiornare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto MIPAAF 07/02/2011, la delimitazione della "zona di contenimento" del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), e della relativa "zona cuscinetto";

RITENUTO che nella "zona di contenimento", l'accertamento da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, per la conferma delle segnalazioni da parte dei soli proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle palme infestate non è sempre indispensabile in quanto rallenta le azioni di contenimento del parassita che devono essere intraprese con la massima tempestività;

RITENUTO che, fermo restante gli accertamenti effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale, è necessario imporre nella "zona di contenimento", ai sensi dell'art. 8 del decreto MIPAAF 07/02/2011, ai proprietari e/o i conduttori di vegetali di palma a qualsiasi titolo, a conoscenza dello stato infestato dei propri vegetali, di eseguire immediatamente le misure fitosanitarie di cui al "Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme", adottato con determinazione n.A4529 del 02.05.2011, con l'obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata, attraverso l'apposito modello di notifica allegato della presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che le Amministrazioni Comunali, per effetto dell'art. 8 del decreto MIPAAF 07/02/2011 e del combinato disposto dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", devono concorrere utilmente alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull'esecuzione delle misure prescritte dal piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme, attraverso l'emanazione di atti per la loro attuazione anche al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi degli art. 2 e 7 decreto MIPAAF 07/02/2011 “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche”

A) di fare obbligo agli interessati di attuare le misure fitosanitarie individuate nella Determinazione Dirigenziale 02.05.2011, n. A4529 “Piano d’azione regionale per il contenimento e l’eradicazione del punteruolo rosso delle palme”, che si intendono integralmente riportate nel presente atto.

B) di delimitare, quale “zona di contenimento” le aree coincidenti con l’intero territorio dei comuni dove è stata accertata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), di seguito elencati:

ZONA DI CONTENIMENTO

PROVINCIA	COMUNI
LATINA	APRILIA, CISTERNA DI LATINA, CORI, FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LATINA, LENOLA, MINTURNO, MONTE SAN BIAGIO, PONTINIA, PRIVERNO, PROSEDI, ROCCASECCA DEI VOLSCI, SABAUDIA, SAN FELICE CIRCEO, SERMONETA, SEZZE, SONNINO, SPERLONGA, SPIGNO SATURNIA, TERRACINA.
VITERBO	CIVITA CASTELLANA, NEPI, TARQUINIA, VEIANO, VETRALLA.
FROSINONE	ALATRI, AQUINO, BOVILLE ERNICA, CASSINO, CASTRO DEI VOLSCI, CECCANO, CERVARO, ESPERIA, FALVATERRA, FERENTINO, FROSINONE, GIULIANO DI ROMA, ISOLA DEL LIRI, PASTENA, PICO, PIGNATARO INTERAMNA, PONTECORVO, ROCCASECCA, VEROLI, SANT’APOLLINARE, SAN GIOVANNI INCARICO, SANT’ELIA FIUMERAPIDO, SAN VITTORE DEL LAZIO, VILLA SANTO STEFANO.
ROMA	ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANZIO, ARDEA, ARICCIA, BRACCIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CASTEL GANDOLFO, CERVETERI, CIAMPINO, CIVITAVECCHIA, FIUMICINO, FONTE NUOVA, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GENZANO DI ROMA, GROTTAFERRATA, GUIDONIA MONTECELIO, LADISPOLI, LANUVIO, LARIANO, MARINO, MENTANA, MONTE COMPATRI, MONTE PORZIO CATONE, MONTEROTONDO, NEMI, NETTUNO, PALESTRINA, PALOMBARA SABINA, POMEZIA, ROCCA DI PAPA, ROCCA PRIORA, ROMA, SAN SECAREO, SANTA MARINELLA, TIVOLI, TOLFA, VELLETRI, ZAGAROLO.


C) di delimitare, quale “zona cuscinetto”, le aree coincidenti con l’intero territorio dei comuni dove non è stata accertata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), ma ricadenti nella fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona insediamento, così individuate:

ZONE CUSCINETTO

PROVINCIA	COMUNI
LATINA	BASSIANO, CAMPODIMELE, CASTELFORTE, MAENZA, NORMA, ROCCAGORGA, ROCCA MASSIMA, SANTI COSMA E DAMIANO.
ROMA	ARTENA, CANALE MONTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, , CASTEL MADAMA, CASTELNUOVO DI PORTO, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAVE, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, COLLEFERRO, COLONNA, FIANO ROMANO, FILACCIANO, FORMELLO, GAVIGNANO, GENAZZANO, GORGA, LABICO, LICENZA, MAGLIANO ROMANO, MANDELA, MANZIANA, MARCELLINA, MAZZANO ROMANO, MONTE FLAVIO, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTORIO ROMANO, MORICONE, MORLUPO, NAZZANO, NEROLA, OLEVANO ROMANO, PERCILE, PISONIANO, POLI, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA DI CAVE, ROCCAGIOVINE, SACROFANO, SANT’ORESTE, SAMBUCCI, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT’ANGELO ROMANO, SAN VITO ROMANO, SEGNI, TORRITA TIBERINA, TREVIGNANO ROMANO, VALLINFREDA, VALMONTONE, VICOVARO.
FROSINONE	ACQUAFONDATA, ACUTO, ALVITO, ANAGNI, AMASENO, ARCE, ARNARA, ARPINO, ATINA, AUSONIA, BELMONTE CASTELLO, BROCCO STELLA, CAMPOLI APPENNINO, CASALATTICO, CASALVIERI, CASTELLIRI, CASTROCELO, CASTENUOVO PARANO, CEPRANO, COLFELICE, COLLEPARDO, COLLE SAN MAGNO, CORENO AUSONIO, FIUGGI, FONTANA LIRI, FONTECHIARI, FUMONE, GALLINARO, GUARCINO, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, MOROLO, PATRICA, PESCOSOLIDO, PICINISCO, PIEDIMONTE

	SAN GERMANO, POFI, POSTA FIBRENO, ROCCA D'ARCE, RIPI, SAN BIAGIO SARACINISCO, SAN GIORGIO A LIRI, SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO, SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO, SANTOPADRE, SETTEFRATI, SGURGOLA, SORA, STRANGOLAGALLI, SUPINO, TERELLE, TORRE CAJETANI, TORRICE, TRIVIGLIANO, VALLECORSIA, VALLEMAIO, VALLEROTONDA, VICALVI, VICO NEL LAZIO, VILLA LATINA, VILLA SANTA LUCIA, VITICUSO.
VITERBO	ARLENA DI CASTRO, BARBARANO ROMANO, BASSANO ROMANO, BASSANO IN TEVERINA, BLERA, CALCATA, CANEPINA, CANINO, CAPRANICA, CAPRAROLA, CARBOGNANO, CASTEL SANT'ELIA, CORCHIANO, FABRICA DI ROMA, FALERINA, GALLESE, MONTEROSI, MONTALTO, MONTE ROMANO, ORTE, RONCIGLIONE, SORIANO NEL CIMINO, SUTRI, TESSENNANO, TUSCANIA, VALLERANO, VASANELLO, VIGNANELLO, VITERBO, VITORCHIANO, VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA.
RIETI	CANTALUPO IN SABINA, CASPERIA, CASTELNUOVO DI FARFA, COLLEVECCHIO, FARA IN SABINA, FORANO, MAGLIANO SABINA, MOMPEO, MONTEBUONO, MONTOPOLI DI SABINA, ORVINIO, POGGIO CATINO, POGGIO MIRTETO, POGGIO NATIVO, ROCCANTICA, SALISANO, SCANDRIGLIA, SELCI, STIMIGLIANO, TARANO, TOFFIA, TORRI IN SABINA.

**DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONA LAZIO INFESTATO DAL PUNTERUOLO ROSSO
DELLE PALME *Rhynchophorus ferrugineus***



D) di prescrivere l'obbligo, “nella zona di contenimento”, ai proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma infestati da punteruolo rosso, ai sensi dell'art. 8 del decreto MIPAAF 07/02/2011 decreto MIPAAF 07/02/2011 e dell'art. 50, lettere g) e i) del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005, di:

- attuare immediatamente le misure fitosanitarie sui vegetali di palma infestati dal punteruolo rosso delle palme, nel rispetto delle prescrizioni del “Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme”, di cui alla determinazione n.A4529 del 02.05.2011;

previa

- notifica, secondo l'apposito modello allegato alla presente determinazione, al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, per i dovuti controlli.

Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie imposte, sono a carico dei proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma, ai sensi dell'art. 10 del sopracitato decreto MIPAAF 07/02/2011 e dell'art. 56 del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005.

E) Le Amministrazioni Comunali sui cui territori ricadono palme infestate dal punteruolo rosso, concorrono alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull'esecuzione delle misure fitosanitarie individuate dal piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme, anche attraverso l'emanazione di atti per la loro attuazione al fine di tutelare il patrimonio palmicolo, la pubblica incolumità e il decoro urbano, per effetto del combinato disposto dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione" e del decreto MIPAAF 07/02/2011.

F) Nella zona cuscinetto ed in quella indenne vige l'obbligo che chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo deve darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale che dispone specifici accertamenti.

La mancata esecuzione delle misure fitosanitarie, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

Le presente determinazione, a motivo dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sarà pubblicata sul Sito internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Luca Fegatelli



Notifica_interventi.d
oc